|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *CAMPO* | **COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA***Regione Toscana \* \* \* Provincia di Livorno***AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA****Attività Economiche e SUAP** |

**PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO** **DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LIMITATAMENTE ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 E ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**DISCIPLINARE DI GARA**

Con determinazione a contrarre il Comune di Campo nell’Elba, stazione appaltante qualificata ai sensi dell’art.63 del Codice, ha deciso di affidare il servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale, limitatamente alle esposizioni pubblicitarie di cui alla legge 160/2019 e delle pubbliche affissioni.

Con la medesima determinazione si approva la documentazione di gara e viene dato avvio alla presente procedura.

La presente procedura aperta, in osservanza delle nuove norme sulla cd. digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, è interamente svolta tramite la piattaforma telematica START Regione Toscana, accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/homepage/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è rappresentato dal territorio comunale di Campo nell’Elba, codice NUTS ITI16.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Stefano Servidei, in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria Tributaria del Comune di Campo nell’Elba

PEO: s.servidei@comune.camponellelba.li.it.

# PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel documento Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma START per gare telematiche, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

* + parità di trattamento tra gli operatori economici;
	+ trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
	+ standardizzazione dei documenti;
	+ comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
	+ comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
	+ segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
	+ gratuità, nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

* difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
* utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altre modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. E’ realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.1 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma START per gare telematiche, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

* disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
* disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
* avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
* avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
	+ - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
		- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
		- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
* il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
* il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
* il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.2 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per ricevere assistenza e segnalare problemi tecnici, gli operatori economici potranno contattare l’apposito help desk ai seguenti riferimenti:

* Mail: start.oe@accenture.com
* Tel: 0810084010

# DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre al presente ***Disciplinare***:

1. ***allegato A - modulo domanda di partecipazione***
2. ***allegato B – scheda per offerta economica***
3. ***allegato C – modulo eventuale difformità manodopera***
4. ***capitolato d’oneri***
5. ***modulo DGUE predisposto sulla piattaforma START***

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sulla Piattaforma START.

# CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale, considerato che la Stazione appaltante si riserva di pubblicare nel proprio interesse e nell’interesse della concorrenzialità tutti i chiarimenti che riterrà necessari.

La stazione appaltante non assicura risposta alle richieste presentate con modalità diverse o oltre i termini sopra indicati da quelle sopra indicate.

# COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n.82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

# OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale poiché il servizio oggetto di affidamento richiede lo sviluppo di attività integrate ed un coordinamento continuo tra affidatario e Comune, in cui la gestione unitaria da parte di un unico interlocutore favorisce la razionalizzazione dei flussi informativi ed una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei servizi.

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di *gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale, limitatamente alle esposizioni pubblicitarie (di cui all’articolo 1 comma 819 lettera b) della Legge 27 dicembre 2019 n.160), alle pubbliche affissioni (inclusa la materiale affissione dei manifesti) e alle attività residuali di accertamento e riscossione riferite alle annualità pregresse ancora nei termini di decadenza, ai sensi del relativo Regolamento Comunale vigente e delle tariffe adottate*.

## 5.1 Durata

Il contratto ha una durata di **anni 4 (quattro) con decorrenza dal 01/01/2025** e la sua scadenza è fissata al 31.12.2028.

Alla scadenza di tale periodo potrà essere **rinnovato per anni 4 (quattro)** con le modalità previste dalla legge.

Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tal fine il contraente è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.

## 5.2 Corrispettivo

Per la gestione del servizio il contraente sarà compensato con un corrispettivo a carico dell’Amministrazione costituito da un aggio da applicarsi sull’ammontare lordo di tutte le somme complessivamente riscosse a titolo di canone, maggiorazioni, indennità, oneri ed interessi. La misura dell’aggio applicato è quello risultante dall’offerta presentata in sede di gara al netto dell’IVA. L’aggio posto a base di gara è fissato nella misura massima del **48,20%**, al netto dell’IVA.

È altresì previsto un minimo annuo garantito a favore del Comune nella misura risultante dall’offerta presentata in sede di gara. Il minimo garantito posto a base di gara è di **€ 16.500,00**.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n.36/2023, il valore stimato complessivo del presente contratto (sulla base dell’incasso annuo presunto di € 40.000,00) per la durata di anni 4 (quattro) + eventuale rinnovo di ulteriori anni 4 (quattro), risulta pari ad **€ 154.240,00**.

L’importo dell’appalto per la durata di 4 anni è pari ad € 77.120,00.

Per ogni ulteriore specifica si rimanda all’art.3 del Capitolato d’Oneri.

L’importo stimato dell’appalto è comprensivo dei costi della manodopera, che l’Ente ha stimato, secondo le indicazioni fornite dall’attuale operatore, pari ad **€** **22.000,00** per lo svolgimento del servizio **per 4 anni**, senza considerare opzioni modifiche o proroghe, come meglio precisato nel Capitolato d’Oneri.

Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL è “*Commercio per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi*”, territorialmente applicabile.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

## 5.3 Revisione dei prezzi e principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale

Si rimanda all’art.4 del Capitolato d’Oneri.

# SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

* partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti),
* partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale,
* partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata,
* partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi,
* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi,
* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

# REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica, per quanto possibile, il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

L’operatore economico indica nel DGUE i dati necessari per la comprova dei requisiti dichiarati.

## **7.1 Requisiti di carattere generale**

1. Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dagli artt.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023 ovvero in altre situazioni che determinino l'esclusione dalle gare d'appalto o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge, pena l'esclusione,
2. essere in regola, ai sensi della L.68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di applicare, ai propri lavoratori dipendenti, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore (indicando quale) e di agire, nei loro confronti, e nei confronti degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;
3. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto stesso;
4. che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14, comma 1, D. Lgs. 81 del 2008;
5. l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi previste dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campo nell’Elba vigente, nonché di rispettare le norme comportamentali e anticorruzione previste dai Codici dell'Ente.

Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

**Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

* descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
* motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

## **Requisiti di ordine speciale**

## Requisiti di idoneità tecnico/professionale

1. Iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'art.53, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, nonché per i soggetti con sede in un paese dell'Unione Europea, il possesso di analoghi requisiti, ossia l'esercizio delle menzionate attività, comprovato da una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97, così come modificato dall'art. 1 comma 224, lett. a) della legge 244/07;
2. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo Registro dello Stato di appartenenza, con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Gli operatori caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova dei requisiti. Ai sensi dell’art.104, comma 11, del Dlgs n. 36/2023 i suddetti requisiti di idoneità tecnico/professionale non sono dimostrabili tramite avvalimento e devono essere posseduti direttamente dal concorrente

## 7.2.2 Requisiti di capacità tecnico/professionale

1. considerata la tipologia del servizio che è rivolto ad operatori economici specializzati in queste attività presso molte amministrazioni, aver regolarmente svolto **nell’ultimo triennio** (2020 – 2023) servizi di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale, con riferimento alle esposizioni pubblicitarie e alle pubbliche affissioni, per **almeno 10 (dieci)** pubbliche amministrazioni tra quelle individuate all’art. 1, comma 2 della Legge n. 196 del 2009. Le predette pubbliche amministrazioni devono avere popolazione pari o superiore a quello del Comune di Comune di Campo nell’Elba (abitanti n. 4.726 al 31 dicembre 2023. I servizi di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni si considerano analoghi alla gestione del Canone Unico Patrimoniale e pubbliche affissioni.

L’Amministrazione valuterà i servizi precedentemente svolti secondo un criterio di analogia funzionale e prestazionale, in modo da garantire che l’operatore abbia maturato la dovuta esperienza tecnica e gestionale necessaria per l’esecuzione del servizio oggetto di affidamento.

N.B. Si precisa che i predetti requisiti di capacità richiedono l’avvenuto svolgimento di servizi di accertamento e/o di riscossione (concessione amministrativa) e non di mero supporto agli stessi.

Dovranno essere indicati importi, date e destinatari dei servizi all’interno del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

* certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
1. avere un **organico medio annuo nel triennio 2021-2022-2023** pari ad **almeno 15 (quindici**) unità lavorative regolarmente assunte con C.C.N.L. a tempo pieno ed indeterminato di cui almeno 2 ufficiali della riscossione.

La richiesta dei requisiti di capacità tecnico/professionale è motivata dalla necessità di verificare la capacità dell’impresa di far fronte ai propri impegni e quindi di essere in grado di adempiere completamente alle obbligazioni contrattuali dimostrando di avere l’esperienza necessaria per eseguire l’Affidamento con adeguati standard di qualità.

## 7.2.3 Requisiti di capacità economico/finanziaria

1. **Fatturato globale maturato nel triennio precedente** almeno pari a **€ 310.000,00, IVA esclusa,** corrispondente al doppio del valore complessivo dell’affidamento;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

* per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
* per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
* dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## **7.3** **Indicazioni sul possesso dei requisiti speciali**

## 7.3.1 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all’ articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

**Requisiti di idoneità professionale**

1. Il requisito di cui al punto 7.2.1, n.1, relativo all’iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, deve essere posseduto:
* da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo (nel caso di partecipante al raggruppamento/GEIE che non svolga le attività di accertamento liquidazione e riscossione perché incaricata allo svolgimento di mere attività di supporto operativo, il requisito di cui al punto 7.2.1 per tale operatore non è richiesto);
* da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. (nel caso di partecipante al raggruppamento/GEIE che non svolga le attività di accertamento liquidazione e riscossione perché incaricata allo svolgimento di mere attività di supporto operativo, il requisito di cui al punto 7.2.1 per tale operatore non è richiesto)
1. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 7.2.1, n.2, deve essere posseduto:
* da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
* da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria**

1. I requisiti tecnici ed economici, come meglio precisato nella documentazione di gara, devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

## 7.3.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

**Requisiti di idoneità professionale**

1. Il requisito di cui al punto 7.2.1, n.1, relativo all’iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
2. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 7.2.1, n.2, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria**

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

**8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3, sulla base delle scelte operate dal personale impiegato dall’aggiudicatario uscente.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, **il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della medesima clausola**. L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nel Capitolato e contiene il numero degli addetti, qualifica, sede di lavoro, monte ore, etc.

L’aggiudicatario assume **l’impegno di predisporre** e mantenere nel Comune di Campo nell’Elba, per tutta la durata del contratto, **un apposito ufficio**, collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell’utenza, secondo le modalità e le tempistiche meglio descritte all’articolo 11 del Capitolato. Si precisa che il presente requisito attiene all’esecuzione e quindi deve essere posseduto al più a decorrere dalla data di consegna del servizio. Le attività di supporto per lo svolgimento delle attività dell’Ufficio possono essere reperite tramite sub contratto o affidamento a lavoratori autonomi con obbligo di Comunicazione al Comune di Campo nell’Elba, ai sensi dell’art.119 del Dlgs n.36/2023

1. **AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare:

* i requisiti di ordine generale;
* il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'art.53, comma 1, del D. Lgs. 446/1997;
* il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

1. possedere i requisiti di carattere generale previsti al precedente articolo [7](#bookmark48) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti,
2. possedere i requisiti di ordine speciale previsti al precedente articolo [7 oggetto di avvalimento](#bookmark48) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **10 (dieci)** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

1. **CESSIONE E SUBAPPALTO**

Salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lett. d), del Codice, la cessione del contratto è nulla; la violazione determina la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.

Fermo restando il divieto di cessione integrale dell’appalto, è riservata all’affidatario l’attività di liquidazione e di accertamento, riscossione di cui all'art.53, comma 1, del D. Lgs. 446/1997 che per sua natura non può essere frammentata senza che questo provochi un significativo pregiudizio all’efficiente svolgimento del servizio. Sono subappaltabili mere attività materiali e di supporto nella esecuzione del contratto quali le attività stampa, postalizzazione, di materiale affissione dei manifesti e manutenzione dei relativi impianti.

Fatto salvo quanto sopra, sarà consentito il subappalto secondo i limiti e le modalità disciplinate dall’art.119 del D.Lgs. 36/2023. A tal fine l’operatore economico deve dichiarare la volontà di subappaltare tali prestazioni nel DGUE.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, le prestazioni subappaltabili di cui al comma precedente non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

La gestione dell’ufficio nel territorio del Comune di Campo nell’Elba che si risolva in mere attività materiali e di supporto non è considerata subappalto e sarà gestita quale sub contratto ai sensi dell’art.110 del Dlgs n.36/2023.

# MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica START di Regione Toscana. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n.82/2005.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre il termine di scadenza indicato sulla piattaforma START a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente articolo 1.

Ogni operatore economico è tenuto altresì a verificare la dimensione massima di capacità dell’offerta, nonché i formati accettati dalla Piattaforma.

L'"**OFFERTA**" è composta da:

A - **Documentazione amministrativa**

B - **Offerta tecnica**

C - **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

* l'offerta è vincolante per il concorrente;
* con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

# DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la sezione della Piattaforma STAR dedicata alla presente procedura per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. *domanda di partecipazione ed eventuale procura;*
2. *DGUE predisposto su START*
3. *dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva*
4. *ricevuta di pagamento del contributo ANAC*
5. *assolvimento imposta di bollo*
6. *documentazione in caso di avvalimento, di cui al successivo punto 13.3.*
7. *documentazione per i soggetti associati, di cui al successivo punto 13.4.*

## **12.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura**

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di Gara Unico Europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

1. le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
2. gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
3. tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

*NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta,
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali,
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara,
4. il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20,
5. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge,
6. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice,
7. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art.27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

* dal concorrente che partecipa in forma singola,
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila,
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo,
* nel caso di aggregazioni di retisti:
1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara,
* nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Verranno prese in considerazione le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

## **12.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12.01.2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **12.3 Documentazione in caso di avvalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento,

2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica e comunque non devono essere contenuti all’interno della documentazione amministrativa elementi tali da alterare il principio di imparzialità nelle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione.

## **12.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
* dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

* copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila,
* dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

* dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo,
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate,
3. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

* copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete,
* dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre,
* dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

* copia del contratto di rete,
* copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune,
* dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

* in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
1. copia del contratto di rete,
2. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
3. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete,
* in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
	1. copia del contratto di rete,
	2. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
* a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo,
* l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei,
* le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **12.5 Pagamento del contributo a favore di ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.

 Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

L’operatore economico allega alla documentazione amministrativa la ricevuta di pagamento del contributo. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE, nonché in forma cartacea, ai fini dell’ammissione alla gara.

|  |
| --- |
| **MOTIVAZIONE:** |
| **Considerato** che sul punto, al momento, non vi è una posizione giurisprudenziale univoca,**Vista** la relazione introduttiva al Codice per cui “*l’art. 101 disciplina il c.d. soccorso istruttorio, riprendendo la disciplina vigente in aderenza con le indicazioni della direttiva con alcune novità dirette a semplificare e chiarire profili che hanno dato luogo a difficoltà applicative: oltre alla logica semplificatoria, la disposizione tende ad evitare nei limiti del possibile, e nel rispetto del principio della par condicio, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della norma è pertanto la leale collaborazione delle parti (amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla fiducia nell’attività dell’amministrazione e alla responsabilità dell’operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio*.”,**In osservanza** dei principi della fiducia, di *favor admissionis*, buon andamento, risultato, correttezza, leale collaborazione, imparzialità per i quali lo svolgimento della procedura non deve essere condizionato da eccessivo formalismo,l'Amministrazione chiarisce che in sede di soccorso istruttorio, per le motivazioni predette, sarà ammesso il pagamento tardivo del contributo ANAC entro il termine assegnato. |

# SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo in contraddittorio con la Stazione appaltante.

L’operatore, con la partecipazione alla procedura, prende atto e accetta la natura dell’appalto e tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione del servizio, che sulla determinazione della propria offerta, precludendosi qualsiasi possibilità di successiva contestazione in merito.

# OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o di tutte le imprese raggruppate, in caso di R.T.I., dovrà contenere:

1. il progetto sotto forma di una relazione descrittiva dei servizi sintetica, chiara ed esaustiva;
2. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
3. ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

La relazione dovrà essere sviluppata in un numero massimo di 20 pagine (facciate), indice ed eventuale copertina escluse, in formato A4, carattere di stampa minimo 10 e margini liberi, interlinea singola. L’elaborato dovrà evidenziare specificamente gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, secondo quanto indicato nei criteri e sub-criteri di seguito indicati:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criteri** |  | **Descrizione dei principali aspetti tecnico organizzativi** | **Punteggio Massimo** |
| **A** | **Modalità di organizzazione dei servizi****MAX 45 PUNTI** | Organizzazione dell'ufficio in relazione alle figure professionali che verranno impiegate, i relativi ruoli e funzioni. Modalità di gestione dell'utenza in presenza e online. | **15** |
| Modalità di controllo e contrasto al fenomeno dell’evasione | **10** |
| Modalità operative della riscossione coattiva | **10** |
| Modalità di gestione del contenzioso | **10** |
| **B** | **Sistema Informativo****MAX 20 Punti** | Modalità di accesso per il contribuente al sistema informativo ai fini della consultazione della propria posizione e al pagamento del proprio debito. | **10** |
| Modalità di interscambio dei dati, delle informazioni e delle rendicontazioni con il Comune. | **10** |
| **C** | **Esperienza, consistenza e qualificazione dell'impresa****MAX 10 PUNTI** | Sono valutati gli anni di esperienza nel settore in comuni con abitanti pari o superiori a quelli del Comune di Campo nell’Elba, il fatturato globale dell'impresa, il numero di contratti in essere con la PA per servizi analoghi, numero di dipendenti, certificazioni possedute, il tutto al 31.12.2023 | **10** |
| **D** | **Servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato****MAX 5 PUNTI** | Sono valutati i servizi ed i progetti coerenti con l’oggetto dell’appalto in grado di fornire un'utilità al Comune e/o al Contribuente in termini di minori adempimenti e/o minori costi. | **5** |
| **TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA** | **80** |

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

**N.B. L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.**

# OFFERTA ECONOMICA

Per problemi tecnici legati all’impossibilità di poter procedere sulla piattaforma START alla valutazione automatica dell’offerta economica prevista dal presente disciplinare, a questa la Commissione di gara attribuirà manualmente il punteggio previsto secondo i criteri di seguito esplicitati.

Pertanto:

* il modello dell’offerta Economica generato dal sistema mediante compilazione dell’apposito form della piattaforma START, comunque firmato digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico, **dovrà essere inserito con importo ZERO**, ai soli fini di concludere la procedura informatica del sistema START,
* in tale fase dovrà essere invece compilato, firmato digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico, il modulo Allegato B “Scheda per Offerta Economica”, appositamente predisposto dalla stazione appaltante e allegato nella sezione “Offerta Economica”, dove dovrà essere data precisa indicazione dei valori della percentuale di aggio offerto e del minimo garantito a favore del Comune.

A pena esclusione, quindi, l’operatore economico deve allegare l'Allegato B al presente disciplinare - ***Scheda per offerta economica***, che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Nella Scheda per l'offerta economica l'operatore dovrà indicare la percentuale di aggio (annuo) offerto quale corrispettivo richiesto a proprio favore per lo svolgimento del servizio in affidamento, che dovrà essere inferiore alla soglia massima prevista posta a base di gara. L’operatore economico dovrà altresì indicare l’importo del minimo garantito offerto al Comune, che dovrà essere superiore alla soglia minima prevista posta a base di gara.

Le soglie al di sotto ed al di sopra delle quali l'operatore dovrà formulare la propria offerta e i relativi punteggi massimi previsti per ciascuna voce sono i seguenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Soglie** | **Punteggio max** |
| **Aggio sulle somme incassate derivanti da attività di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e precedenti prelievi, e pubbliche affissioni** | **48,20% al netto dell’IVA** | **10 punti** |
| **Minimo annuo garantito a favore del Comune**  | **€ 16.500,00** | **10 punti** |

L’operatore economico, dovrà altresì indicare all’interno della scheda per offerta economica:

1. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
2. la stima dei costi della manodopera **per quattro anni**.

**N.B. Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera (si veda Allegato C - ‘Modello per eventuale difformità costi manodopera da inserire eventualmente nella Busta Economica).**

Sono inammissibili le offerte economiche che siano superiori alla soglia dell’aggio e inferiori alla soglia del minimo garantito, posti a base di gara.

**16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 108 e 130 del D. Lgs. 36/2023.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o non provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico e del Committente stesso.

Nelle suddette ipotesi l’esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l’impresa aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PUNTEGGIO MASSIMO** |
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| **TOTALE** | **100** |

**16.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella riportata al precedente art. 14.

I criteri di valutazione sono tutti qualitativi/ discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 punti per il punteggio tecnico complessivo.

Relativamente ai criteri di valutazione, i coefficienti, sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Non valutabile** | Relazione assente o fortemente deficitaria sotto il profilo della pertinenza con l'oggetto della gara. | ***0*** |
| **Gravemente insufficiente** | La relazione presenta poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; gravi carenze di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; poca chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; assenza di concretezza delle soluzioni. | ***0,2*** |
| **Insufficiente** | La relazione presenta un'insufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; insufficiente fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; scarsa concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti. | ***0,4*** |
| **Sufficiente** | La relazione presenta sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti. | ***0,6*** |
| **Buono** | La relazione denota rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti. | ***0,8*** |
| **Ottimo** | La relazione presenta elementi innovativi sotto il profilo della proposta del servizio, della gestione logistica, della dotazione strumentale, del flusso delle informazioni, dell'organizzazione del lavoro, delle competenze degli operatori impiegati, dell'informazione e della sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. Tali profili innovativi dovranno rispondere a criteri di concretezza e fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti. |  ***1*** |

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al criterio o sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Nel caso in cui alcune proposte migliorative/integrative presentate dall’offerente siano valutate dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all’esclusione dell’offerente, ma sarà attribuito il coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire l’opera, per quanto riguarda le proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara.

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti la valutazione tecnica, non saranno attribuiti i relativi punteggi.

La Commissione, comunque, motiverà in ordine alle proposte ritenute non accoglibili.

Se non sarà presentato parte del materiale richiesto di cui all’Offerta tecnica e pertanto non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi, sarà attribuito il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

**16.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA**

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti per ogni sub criterio di valutazione discrezionale, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore. Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P\_{i}=\sum\_{x=1}^{n}C\_{xi}∙P\_{x}$$

dove

$P\_{i}$= punteggio del concorrente *i-esimo*

$C\_{xi}$ = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

$P\_{x}=$ punteggio criterio X

X = n criteri e sub criteri di valutazione

**16.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA**

L'attribuzione del punteggio dell'offerta economica per ogni singola voce oggetto di valutazione avverrà nel modo seguente.

* Al concorrente che avrà offerto l’**aggio** a proprio favore più basso, per lo svolgimento del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale, limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni sarà assegnato il punteggio massimo previsto pari a **punti 10.** Ai restanti concorrenti, saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori in base al seguente calcolo:

**X = Aggio più basso x Punteggio Massimo (10)**

**Aggio preso in esame**

Dove:

**X** = è il punteggio attribuito al concorrente iesimo

Si precisa che l’aggio proposto, in termini percentuali, dovrà essere indicato con un massimo di 2 (due) cifre decimali e dovrà essere espresso in cifre ed in lettere.

* Al concorrente che avrà offerto il minimo annuo garantito più elevato a favore del Comune sarà assegnato il punteggio massimo previsto pari a **punti 10.** Agli altri concorrenti saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori in base al seguente calcolo:

**Y = Minimo garantito preso in esame x Punteggio Massimo (10)**

**Minimo garantito più elevato**

Dove:

**Y** = è il punteggio attribuito al concorrente iesimo

Il punteggio massimo assegnabile è di **20 punti su 100**.

**16.4 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEFINITIVO**

Il servizio verrà affidato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi tecnico ed economico.

Si potrà addivenire all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta ritenuta valida dalla Stazione Appaltante.

# SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara,
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni,
* il mancato pagamento del contributo ANAC è sanabile anche tramite pagamento tardivo,
* la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta,
* il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile,
* non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 8 del presente bando,
* è ammesso il soccorso istruttorio sul mancato pagamento del contributo ANAC.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna un termine congruo e ragionevole di regola non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

Si precisa che le regole predette non esauriscono l’ambito operativo del soccorso istruttorio, per cui si rinvia ai principi e alle disposizioni generali di Legge.

# COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

# SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolge in modalità interamente telematica avvalendosi della piattaforma telematica START che supporta le varie fasi di gara assicurando l’intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così, non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

In ragione di ciò non si darà corso a sedute pubbliche. Sarà cura della Commissione e della Stazione appaltante garantire il necessario rapporto comunicativo con gli operatori partecipanti al fine di garantire con tempestività la trasparenza della procedura e la leale collaborazione ai sensi dell’art. 1 della legge 241/1990.

Degli esiti delle sedute sarà data tempestiva comunicazione ai concorrenti tramite la Piattaforma e se del caso con i mezzi e le modalità ritenute più nel perseguimento del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

In ragione della necessità di procedere tempestivamente con l’affidamento, la prima sessione telematica di apertura delle buste elettroniche si svolgerà immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; non sarà quindi ammessa la possibilità di rettifica ai sensi dell’art.101, comma 4 del Codice.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

* della documentazione amministrativa,
* delle offerte tecniche,
* delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

# VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata,
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare,
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

# VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione procede all’apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 18:

1. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche,
2. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio individuato dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’art.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste all’art.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 17, i prezzi offerti.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

* mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica tali da compromettere l’imparzialità delle valutazioni,
* presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse,
* presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara,
* mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

# VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica di sostenibilità dell’offerta sarà svolta dal RUP, eventualmente avvalendosi della collaborazione della Commissione, operando una valutazione complessiva di congruità, serietà, affidabilità e adeguatezza dell’offerta.

Nella verifica si terrà conto della complessiva adeguatezza dell’offerta in relazione alle normali condizioni di mercato, ai prezzari regionali, ai prezzi di mercato, nonché alla congruità dei costi della manodopera indicati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

# AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in caso di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare:

* l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all’art.11,
* l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dall’art.11 e riguardante la stabilità occupazionale e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato nelle forme di cui all’art. 18, comma 1 del Codice.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#  OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati,
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi,
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

# CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario ***deve*** uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

# ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del codice.

# DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Toscana.

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

# TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e s.m.i.   e del Regolamento UE 2016/679 si informa che:

* i dati richiesti dalla stazione appaltante saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti la presente procedura,
* il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in quanto indispensabile a porre in essere le verifiche e gli atti necessari per l'espletamento della procedura, la stipula e l'esecuzione del relativo contratto; un eventuale rifiuto a produrre le dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione concedente comporterà:
* l'esclusione dalla procedura per il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell'ammissione alla gara,
* la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della eventuale garanzia provvisoria per il concorrente che non fornisca i dati e la documentazione richiesta ai fini dell'aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio,
* i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione:
* al personale dipendente della stazione appaltante coinvolto nel procedimento amministrativo relativo alla presente procedura,
* ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti in materia di appalti pubblici,
* a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,
* il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza,
* i diritti dell'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s. m. i. e al Regolamento UE 2016/679, al quale si fa espresso rinvio,
* qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare apposita dichiarazione con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art.98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30 (*Codice della Proprietà Industriale*),
* il Titolare del Trattamento dei dati è il  Comune di Campo nell’Elba, con sede in Piazza Dante Alighieri n. 1, 57034 Campo nell’Elba (LI)

P.E.O.: posta@comune.camponellelba.li.it

P.E.C.: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it

Centralino: 0565979311.

Il titolare tratterà i dati personali conferiti con la domanda, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla procedura, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici,

* il Responsabile della protezione dei dati RPD presso il titolare è Rete Entionline All Privacy, costituita dalla persona giuridica Gruppo Maggioli S.p.A, con sede legale ed operativa in Brescia - Via Triumplina 183/B e l’Avv.to Corà Nadia,  quale professionista referente della Rete Entionline All Privacy per il Comune medesimo.

Email RPD: consulenza@entionline.it.

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA**

**Dr. Stefano SERVIDEI**

*(firmato digitalmente)*